

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 247 del 26/02/2018

Seduta Num. 9

Questo lunedì 26 **del mese di** febbraio

dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/57 del 15/01/2018

Struttura proponente: SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE POLITICHE DI WELFARE E
POLITICHE ABITATIVE

Oggetto: DIRETTIVA PER ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SOGGIORNI DI
VACANZA SOCIOEDUCATIVI IN STRUTTURA E DEI CENTRI ESTIVI, AI
SENSI DELLA L.R. 14/08, ART. 14 E SS. MM."

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Gino Passarini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Richiamati:

- la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm., recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare gli articoli 19 e 19 bis;
- il Dlgs. 25 novembre 2016, n.222 in materia di procedimento oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività e, in particolare gli articoli 2 comma 7 e 3 comma 7;

- la Delibera del Consiglio regionale n. 1061 del 15/12/1998, "Approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori e dei criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio";

- la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 e ss.mm. "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" che all'art. 50, abroga la L.R. n.34/1997;

- la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 e ss.mm. "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" che all'art. 14, c. 10, 11 e 12 afferma che: "La Giunta regionale, nel rispetto della legge regionale 2 del 2003, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività dei centri estivi e dei soggiorni di vacanza, nonché le relative modalità di controllo";

- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e ss.mm. "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successive modificazioni;

- la L.R. 28 luglio 2004 n. 16 e ss.mm. "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità";

Considerato che il competente Servizio Politiche sociali e socio educative, della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare ha elaborato una proposta di aggiornamento della direttiva relativa ai requisiti strutturali e funzionali dei centri estivi e soggiorni di vacanza socio-educativi in struttura per minori, avvalendosi anche del supporto di esperti tra cui i componenti degli Enti locali del gruppo di lavoro che sono stati individuati su indicazione di Lega Autonomie e ANCI Emilia-Romagna;

Dato atto che i soggetti sopracitati riunitisi nel corso del 2016 e del 2017 hanno provveduto ad apportate alcune modifiche rielaborando il testo della Direttiva;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio Autonomie Locali in data 15/12/2017;

Dato atto del parere favorevole della Commissione assembleare competente di cui all'art. 47 comma 9 della L.R. 14/08, espresso nella seduta del 22 febbraio 2018 di cui al protocollo dell'Assemblea Legislativa n 13009 del 22/02/2018;

Viste:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modifiche;
 - il D.lgs n.159/2011 e ss.mm.;
 - D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97, ed in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
 - la D.G.R. n. 89/2017 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione "
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 193/2015, n. 56 del 25/01/2016, n.270 del 29/02/2016, n. 622 del 28/04/2016, n. 702 del 16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016, n. 1681/2016 e n. 2344/2016;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore alle "Politiche di Welfare e alle Politiche abitative", Elisabetta Gualmini;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare la Direttiva concernente l'organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socio-educativi in struttura e dei centri estivi ai sensi della L.R. 14/2008 e ss.mm., art. 14 commi 10, 11 e 12 che si allega quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire che la presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Burert, e che in attuazione dell'art. 14 comma 12 della L.R.14/08 la direttiva

allegata sostituisce integralmente la precedente Direttiva approvata con D.C.R. 1061/98 e che i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del presente atto sono validi in attuazione della richiamata direttiva (D.C.R.1061/98);

3. di disporre che, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 40/2001, il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
4. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in narrativa.

ALLEGATO

DIRETTIVA PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI SOGGIORNI DI VACANZA SOCIO EDUCATIVI IN STRUTTURA E DEI CENTRI ESTIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2008, ART. 14, COMMI 10, 11 e 12 e ssmm.

1. PARTE GENERALE

1.1 Obiettivi/ambiti di applicazione

Con la presente direttiva si forniscono, ai sensi dell'art. 14, commi 10, 11 e 12 della L.R. 14/08 e ss.mm., gli indirizzi concernenti l'apertura e l'organizzazione dei soggiorni socio educativi di vacanza in struttura e dei centri estivi al fine di consentire agevolmente lo svolgimento in sicurezza nei luoghi interessati dalle attività stesse.

Le funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza e centri estivi a favore di minori sono attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b e dell'art 14 comma 12 della L.R. 14/08 e ss.mm. e comprendono la vigilanza sul funzionamento delle strutture, dei servizi e delle attività, fatti salvi i controlli di competenza dell'autorità sanitaria.

Lo stesso art. 14, al comma 10, prevede che il centro estivo sia soggetto a segnalazione di inizio attività, e non ad autorizzazione al funzionamento, in quanto ritenuta sufficiente, per servizi di breve durata, una procedura semplificata rispetto all'autorizzazione al funzionamento.

1.2 Finalità

I centri estivi e i soggiorni di vacanza costituiscono una gamma di servizi - curati da soggetti pubblici o privati - intesi a organizzare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi in esperienze di vita comunitaria rivolte a una o più delle seguenti finalità:

- a. allo sviluppo della identità e alla socializzazione;
- b. a favorire l'accoglienza e l'integrazione delle diversità;
- c. a favorire la partecipazione e l'esercizio della cittadinanza;
- d. alla conoscenza e al rispetto del territorio;
- e. alla prevenzione del disagio giovanile.

1.3 Destinatari

La presente direttiva si rivolge agli enti locali e loro forme associative per l'esercizio delle competenti funzioni amministrative e di vigilanza e ai soggetti pubblici e privati che organizzano e/o gestiscono centri estivi o soggiorni di vacanza.

Di seguito quando si fa riferimento ai comuni si intendono comprendere anche le loro forme associative.

1.4 Definizione delle tipologie

Il centro estivo svolge attività educative, ludiche e laboratoriali (ai sensi della L.R. 14/08 e ss.mm. art. 14 c.10) ed è costituito da uno o più gruppi di bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 17 anni che convivono con regolarità durante l'intera giornata o parte di essa nel periodo comunque extrascolastico, anche al di fuori della stagione estiva.

Il soggiorno di vacanza è un servizio residenziale, in struttura, che ospita normalmente una o più comunità di ragazzi fra i 3 e i 17 anni.

Per i soggiorni in campeggio e per quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee ad offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi (c.d. soggiorno in accantonamento), si fa riferimento alla L.R. 16/2004 e successive modifiche con particolare riferimento all' art. 41 "*Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero*".¹

Dagli articoli 4 e 14 della L.R. 14/08 e ss.mm. si evince che spetta alla Giunta regionale, nel rispetto della legge regionale n.2 del 2003 e ss.mm., stabilire con direttiva le modalità di vigilanza e controllo sui servizi di cui alla presente direttiva. Si tratta di attività dalla cui efficacia dipende in parte l'adeguatezza in termini di tutela dei ragazzi ospiti dei servizi oggetto di questa direttiva.

L'attività di vigilanza non è volta unicamente all'applicazione di sanzioni, ma tende innanzitutto alla ricerca di soluzioni per il

¹ L.R. 16/2004 Art. 41: *Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero*

1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale in un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.

2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, l'autorizzazione si considera rilasciata.

ripristino della legalità e, in ultima analisi, dell'interesse del ragazzo.

2. CENTRI ESTIVI

2.1 Requisiti strutturali e dotazioni minime dei centri estivi

Sono validi per i centri estivi i requisiti strutturali posseduti dalle scuole e da altre strutture extrascolastiche già soggette a particolari normative per la loro destinazione d'uso che le rendano idonee ad ospitare collettività di minori.

I Comuni possono individuare altre tipologie di immobili che, per le loro caratteristiche strutturali, sono considerate idonee allo svolgimento dei centri estivi.

Per i requisiti strutturali e impiantistici previsti da normative di carattere generale si fa riferimento alle norme relative.

I centri estivi possono svolgere la propria attività in qualsiasi periodo dell'anno con i medesimi requisiti strutturali e organizzativi.

Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti devono essere giornalmente annotate in un apposito registro.

La conformità delle strutture non scolastiche ospitanti centri estivi deve rispondere alle vigenti normative in materia di igiene, sanità e sicurezza.

Gli immobili ospitanti i centri estivi devono disporre delle seguenti dotazioni minime:

Tabella 1

Destinazione e degli spazi	Dotazione minima utenti			
	Spazi	Presenza	WC	Lavabo
Soggiorno all'aperto	Disponibilità di ≥ 5 m ² per bambino.	E' consentito in aggiunta o in alternativa l'utilizzo di spazi esterni adiacenti anche diversi da quelli della struttura		
Attività collettive all'interno, comprensivo dello spazio	2 m ² per bambino o secondo quanto previsto dai regolamenti			

per la ristorazione	comunali per attività analoghe.			
Servizio igienici			1/25	1/15
Servizi igienici per educatore		1		
Cassetta di pronto soccorso		sì		
<input type="checkbox"/> Almeno un servizio igienico deve essere accessibile ai disabili <input type="checkbox"/> La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche potrà essere assicurata anche con opere provvisoriale. <input type="checkbox"/> Nel caso il centro estivo si svolga presso una scuola dovrà essere assicurata la fruibilità di un numero di bagni come da parametro sopraindicato.				

2.2 Requisiti funzionali del centro estivo

Nei centri estivi è richiesta la presenza:

- di un responsabile, con ruolo di coordinatore in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e possibilmente del titolo di educatore o insegnante, o di documentata esperienza in campo educativo. A decorrere dal 1 gennaio 2020, per i Centri estivi, che accolgono un numero di iscritti al turno settimanale superiore a 20, il "responsabile" dovrà essere in possesso di un titolo di formazione professionale o scuola secondaria di secondo grado o universitario - anche triennale - inerente uno dei seguenti ambiti: educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo. In assenza di tale titolo in capo al "responsabile", il soggetto gestore dovrà dichiarare nella SCIA di avvalersi della formale collaborazione, per almeno 3 ore settimanali, di soggetto esterno precisamente individuato e in possesso di titolo di studio come sopra specificato;
- di almeno un maggiorenne in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo anche di laurea, anche triennale, preferibilmente a specifico indirizzo socio-educativo con funzione di educatore ogni 20 minori accolti o frazione, oltretutto del necessario personale ausiliario.

A garanzia della salubrità dei pasti somministrati presso i centri estivi deve essere fatto riferimento alle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare.

È altresì raccomandata l'osservanza delle "Linee guida per l'offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo" approvate con D.G.R. n. 418 del 10/4/2012.

Ai centri estivi si applica la legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" che prevede l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori» per i condannati per i reati previsti dalla legge stessa, nonché per chi abbia "patteggiato" ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Conseguentemente il personale e i volontari presenteranno al gestore una dichiarazione che attesti l'assenza di tali condanne, anche a seguito di patteggiamento.

Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto l'obbligo di richiedere il certificato penale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori."²

Il certificato penale delle persone che lavorano presso i centri estivi dovrà essere allegato alla SCIA.

Requisiti sanitari per l'ammissione dei minori e del personale

Salvo quanto previsto dalla legge 31 luglio 2017 n.119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", la vaccinazione antitifica non è richiesta dalla regione Emilia-Romagna, né dalle altre Regioni italiane, per l'ammissione nei centri estivi.

Solamente in caso di presenza di eventuali problemi di salute del minore è necessario presentare l'opportuna documentazione in particolare in merito a:

- allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata);
- patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per patologie ad accessi parossistici come ad esempio l'asma bronchiale).

Tali condizioni possono essere riportate nella "scheda sanitaria per minori" (allegata) o autocertificate da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Per i minori che si recano in strutture di altre Regioni italiane dovranno essere rispettate le relative disposizioni.

² Si ricorda, inoltre, che le circolari interpretative utili sono rinvenibili nel sito www.giustizia.it nella parte Minori e nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il personale addetto alla struttura non deve presentare alcun certificato di idoneità sanitaria. Il personale addetto alla preparazione/somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture è tenuto a possedere l'attestato di formazione ai sensi della LR 11/2003. I camerieri sono esentati dall'attestato di formazione.

2.3 Procedure per l'apertura dei centri estivi

I soggetti gestori, contestualmente all'apertura del servizio, anche qualora esso si svolga presso strutture o spazi, normalmente destinati ad altra attività (v. 2.1), inoltrano segnalazione certificata di inizio attività al comune sede della struttura, a cui è allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica attestante, in particolare, il possesso dei requisiti strutturali e funzionali e delle dotazioni minime di cui alla presente direttiva e l'impegno alla copertura assicurativa del personale e dell'utenza. In allegato alla SCIA, il soggetto gestore trasmette un sintetico "progetto organizzativo", contenente l'indicazione delle principali attività proposte (ludico-ricreative, sportive, educative, laboratoriali).

In caso di affidamento a soggetti terzi della gestione di un servizio in appalto o concessione da parte del comune, l'atto di assegnazione tiene luogo della SCIA. In caso di affidamento di servizi da parte di Enti locali/Pubbliche amministrazioni a "imprese", sono richiamate le disposizioni in materia di "Promozione della responsabilità sociale delle imprese", di cui all'art. 26 della LR 18/2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili".

Ai fini dei controlli di competenza, il comune trasmette all'Ausl competente l'elenco delle attività segnalate con SCIA e degli assegnatari di appalto o concessione.

In caso di mancata presentazione della SCIA da parte del soggetto gestore, il comune competente può ordinare la sospensione delle attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.

2.4 Vigilanza e sanzioni

Fatto salvo quanto sopra previsto in materia di appalti e concessioni, chiunque gestisca un centro estivo senza avere presentato la SCIA è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 1.300,00 (art. 39 comma 5 L.R. 2/2003), il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi sono di competenza del comune.

3. SOGGIORNI DI VACANZA

3.1 Requisiti strutturali e dotazioni minime dei soggiorni di vacanza

Per i requisiti strutturali e impiantistici previsti da normative di carattere generale si fa riferimento alle norme relative. Le strutture destinate ai soggiorni di vacanza devono disporre delle seguenti dotazioni minime:

Tabella 2

Destinazione degli spazi	Dotazione minima utenti			
	M ² per iscritto	WC	Lavabo	Doccia
Soggiorno all'aperto	Disponibilità di ≥ 5 m ² per bambino.			
Attività collettive all'interno	2 m ² per bambino o secondo quanto previsto dai regolamenti comunali per attività analoghe.			
Spazio per la ristorazione (se diverso dal precedente)	1,2 m ² per bambino			
Pernottamento minori Non più di 20 persone per vano	5 m ² per bambino			
Servizio igienici per bambini iscritti		1/10	1/6	1/10
Servizi igienici accessibili ai disabili L. 13/89 e D.P.R. 326 1 posto letto ogni 60		1/60	1/60	1/60
Servizio igienico per personale 1 distinto per sesso oltre i 10		1	1	1
Locale per medicazione/ 1° soccorso o con cassetta pronto soccorso			1	
Infermeria 2 posti letto e un servizio igienico esclusivo (in mancanza di apposito locale potrà essere utilizzata una	14 m ²			